REGOLAMENTO (CE) N. 324/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 [3], ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 [5], (CEE) n. 1964/82 [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 [8];

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
[3] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
[4] GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
[5] GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.
[6] GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
[7] GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
[8] GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [4] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 282/95 [6], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti ;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50 ; che è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie ; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [8] ;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [9] ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.
[5] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[8] GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
[9] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —
0102 10 10 120	01	95,00
0102 10 10 130	02	69,50
	03	49,00
	04	24,50
0102 10 30 120	01	95,00
0102 10 30 130	02	69,50
	03	49,00
	04	24,50
0102 10 90 120	01	95,00
0102 90 41 100	02	90,00
0102 90 51 000	02	66,00
	03	46,50
	04	23,50
0102 90 59 000	02	66,00
	03	46,50
	04	23,50
0102 90 61 000	02	66,00
	03	46,50
	04	23,50
0102 90 69 000	02	66,00
	03	46,50
	04	23,50
0102 90 71 000	02	90,00
	03	60,00
	04	30,00
0102 90 79 000	02	90,00
	03	60,00
	04	30,00
		— Peso netto —
0201 10 00 110 (1)	02	123,00
	03	84,00
	04	41,50
0201 10 00 120	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0201 10 00 130 (1)	02	169,00
	03	113,50
	04	57,00
0201 10 00 140	02	124,50
	03	86,50
	04	43,00
0201 20 20 110 (1)	02	169,00
	03	113,50
	04	57,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —
0201 20 20 120	02	124,50
	03	86,50
	04	43,00
0201 20 30 110 (1)	02	123,00
	03	84,00
	04	41,50
0201 20 30 120	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0201 20 50 110 (1)	02	214,50
	03	143,00
	04	71,00
0201 20 50 120	02	158,00
	03	109,50
	04	54,50
0201 20 50 130 (1)	02	123,00
	03	84,00
	04	41,50
0201 20 50 140	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0201 20 90 700	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0201 30 00 050 (4)	05	110,00
0201 30 00 100 (2)	02	306,50
	03	204,50
	04	102,50
	06	262,00
0201 30 00 150 (6)	09	162,50
	10	137,00
	03	123,00
	04	61,50
	06	142,50
	07	88,00
0201 30 00 190 (6)	02	125,50
	03	82,50
	04	41,00
	06	101,00
	07	88,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —
0202 10 00 100	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0202 10 00 900	02	124,50
	03	86,50
	04	43,00
0202 20 10 000	02	124,50
	03	86,50
	04	43,00
0202 20 30 000	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0202 20 50 100	02	158,00
	03	109,50
	04	54,50
0202 20 50 900	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0202 20 90 100	02	90,50
	03	63,50
	04	31,50
0202 30 90 100 (4)	05	110,00
0202 30 90 400 (6)	09	162,50
	10	137,00
	03	123,00
	04	61,50
	06	142,50
	07	88,00
0202 30 90 500 (6)	02	125,50
	03	82,50
	04	41,00
	06	101,00
	07	88,00
0202 30 90 900	07	88,00
0206 10 95 000	02	125,50
	03	82,50
	04	41,00
	06	101,00
0206 29 91 000	02	125,50
	03	82,50
	04	41,00
	06	101,00
0210 20 90 100	08	101,00
	04	60,00
0210 20 90 300	02	125,50
0210 20 90 500 (3)	02	125,50

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —
1602 50 10 120	02	139,50 (9)
	03	111,50 (9)
	04	111,50 (9)
1602 50 10 140	02	123,00 (9)
	03	99,00 (9)
	04	99,00 (9)
1602 50 10 160	02	99,00 (9)
	03	79,50 (9)
	04	79,50 (9)
1602 50 10 170	02	66,00 (9)
	03	52,50 (9)
	04	52,50 (9)
1602 50 10 190	02	66,00
	03	52,50
	04	52,50
1602 50 10 240	02	20,50
	03	20,50
	04	20,50
1602 50 10 260	02	15,50
	03	15,50
	04	15,50
1602 50 10 280	02	8,50
	03	8,50
	04	8,50
1602 50 31 125	01	126,00 (5)
1602 50 31 135	01	79,50 (9)
1602 50 31 195	01	39,00
1602 50 31 325	01	112,50 (5)
1602 50 31 335	01	71,00 (9)
1602 50 31 395	01	39,00
1602 50 39 125	01	126,00 (5)
1602 50 39 135	01	79,50 (9)
1602 50 39 195	01	39,00
1602 50 39 325	01	112,50 (5)
1602 50 39 335	01	71,00 (9)
1602 50 39 395	01	39,00
1602 50 39 425	01	84,00 (5)
1602 50 39 435	01	52,50 (9)
1602 50 39 495	01	39,00
1602 50 39 505	01	39,00
1602 50 39 525	01	84,00 (5)
1602 50 39 535	01	52,50 (9)
1602 50 39 595	01	39,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —
1602 50 39 615	01	39,00
1602 50 39 625	01	17,50
1602 50 39 705	01	20,50
1602 50 39 805	01	15,50
1602 50 39 905	01	8,50
1602 50 80 135	01	79,50 (9)
1602 50 80 195	01	39,00
1602 50 80 335	01	71,00 (9)
1602 50 80 395	01	39,00
1602 50 80 435	01	52,50 (9)
1602 50 80 495	01	39,00
1602 50 80 505	01	39,00
1602 50 80 515	01	17,50
1602 50 80 535	01	52,50 (9)
1602 50 80 595	01	39,00
1602 50 80 615	01	39,00
1602 50 80 625	01	17,50
1602 50 80 705	01	20,50
1602 50 80 805	01	15,50
1602 50 80 905	01	8,50

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti :

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakstan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 l'Islanda, la Norvegia, l'isola di Helgoland, le isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, la Turchia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituana, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, il territorio dell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,

04 Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, *ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione*,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakstan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

10 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).
I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.